



Prefettura di Enna

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASSORO E LA PREFETTURA DI ENNA, PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.

PREMESSO che:

- il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede che le pubbliche amministrazioni possano condividere le informazioni in possesso in modo che la loro azione sia più efficiente per l'utenza ed economicamente più conveniente;
- per le esigenze istituzionali questa Prefettura, ha necessità consultare la banca dati anagrafica dei Comuni della Provincia di Enna, al fine di consentire la visualizzazione delle informazioni necessarie all'esercizio delle competenze istituzionali, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni del Garante della Privacy;

ATTESO che il Comune di Enna ha già sottoscritto analoga convenzione;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione della presente Convenzione;

Le parti concordano

ART. 1

L'amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione l'accesso ai dati demografici della popolazione, al fine di consentire alla Prefettura di Enna la visualizzazione e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche. La Prefettura di Enna può accedere alle informazioni contenute nella banca dati Anagrafica limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti d'istituto.

ART. 2

Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte della Prefettura di Enna sono le seguenti:

1. interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino;
2. ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;
3. esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti in anagrafe. Inoltre la Prefettura di Enna deve comunicare preventivamente al Dirigente-Ufficiale d'Anagrafe i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione e concordare con il medesimo Dirigente-Ufficiale d'Anagrafe le chiavi d'accesso personalizzate che saranno consegnate ai dipendenti abilitati alla consultazione dell'Anagrafe Comunale.



Prefettura di Enna

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato della Prefettura di Enna, autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche concordate con i servizi comunali preposti.

L'Ente dovrà evitare l'ulteriore accesso ai dati anagrafici di personale non abilitato alla consultazione.

ART. 3

Il collegamento ai dati dovrà avvenire mediante modalità Web all'indirizzo Internet comunicato dall'Amministrazione Comunale. Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe della popolazione, ma su una replica dei dati originali. Tali dati sono aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati Anagrafica e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ART. 5

Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

ART. 6

Il collegamento ad Internet è a carico della Prefettura. Il Comune si fa carico della formazione del personale e supporta i tecnici della Prefettura nella configurazione della/e postazione/i di lavoro allestita/e presso i locali della Prefettura.

ART. 7

Per l'accesso via Web alla copia della banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d'istituto e dello specifico ruolo ricoperto dall'Ente richiedente, non viene stabilito alcun canone.

ART. 8

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui l'Amministrazione Comunale comunicherà alla Prefettura, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati.



Prefettura di Enna

ART. 9

La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata annualmente fatta salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposita determinazione.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibile la banca dati dell'anagrafe automatizzata, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare alla Prefettura di Enna, anche in presenza di brevi interruzioni, eventuali cause ostative alla effettuazione del collegamento. Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza che alcun obbligo d'intervento e/o di comunicazione gravi sull'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 12

La presente convenzione, redatta in due copie originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

.....,li

Per il Comune di Assoro

Per la Prefettura
Il Prefetto
(Pirrerà)